

**Principali novità
introdotte dalla Riforma «Cartabia»
(d.lgs. 150/2022)
e disciplina transitoria
D.L. 168/2022, conv. L. 199/2022**

CECCHINO CACCIATORE

**con la collaborazione di:
MATTIA CIRINO e FRANCESCO ESPOSITO**

**con la supervisione scientifica di
GASPARE DALIA e PAOLO TROISI**

AVVERTENZA

Il presente lavoro è senza scopo di lucro.

Per venire meglio incontro alle esigenze dei colleghi (e degli altri operatori del diritto), oltre alla copia cartacea, è possibile scaricare le tavole liberamente in stampa e mediante QR code (la quale ipotesi consente di fruire di un indice iperattivo).



Studio Legale Cacciatore

Con il patrocinio morale:



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno



Camera Penale Salernitana

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

NOTA DELL'AUTORE

Tempi di riforme. Commenti alle riforme. Riforma delle riforme. Interpretazioni autentiche delle riforme, abbinabili, dunque, di chiarimenti per la mancanza di sistematicità e per una tecnica legislativa non proprio brillante.

L'avvocatura (e gli operatori in genere del "penale") è alle prese con una svolta epocale di metodo e di approccio culturale, da un lato, con rilevanti problemi di applicazione pratica, dall'altro; gravata dalla responsabilità di assicurare le garanzie dovute e di non incorrere in errori, facilmente annidati nelle nuove norme.

Il lavoro che qui si presenta non è altro che un vademecum, con l'unica pretesa di chiarezza.

Il metodo utilizzato è stato, infatti, quello di "stanare" la riforma Cartabia del diritto e del processo penale e renderla piana con schemi semplificativi.

Si tratta di un lavoro inizialmente artigianale, imposto dall'onere deontologico di essere al passo, per poi trasformarsi subito in una risposta di solidarietà verso tutti gli interrogativi che i colleghi ogni giorno pongono e si pongono.

Spero così di aver reso un servizio utile alla comunità del foro salernitano, in termini di serenità e maggiore, nonché più facile ed immediato accesso alle tante innovazioni che la Cartabia pone alla nostra attenzione.

Ringrazio vivamente gli avvocati Mattia Cirino e Francesco Esposito, che alacramente e con passione hanno contribuito fattivamente con il loro pungente e minuzioso interesse.

Ringrazio anche i professori Gaspare Dalia e Paolo Troisi, che hanno consentito all'artigiano l'ambizione del metodo scientifico.

Un deferente saluto va al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno e alla Camera Penale Salernitana, immediatamente sensibili alla richiesta di agevolare la diffusione degli schemi in favore dei colleghi tutti (e di chi ne voglia fare buon uso).

Dicevano gli antichi: *semel sufficit? Una volta e basta, per sempre?* Le risposte erano affidate agli aruspisci, oggi noi alla medesima incertezza, ma del legislatore che ignora il principio della necessaria "sedimentazione" del diritto.

Cecchino Cacciatore


Reati divenuti procedibili a querela di parte:

- **Lesioni personali (Art. 582 c.p.)** → D'ufficio nelle ipotesi previste dall'Art. 582 secondo comma c.p. (circostanze aggravanti Artt. 61 n. 11 octies, 583 e 585 c.p., ad eccezione di quelle indicate nel primo comma n. 1) e nel secondo comma Art. 577 c.p., oppure se la malattia ha una durata superiore a 20 giorni e la persona offesa è incapace per età o per infermità);
- **Lesioni personali stradali gravi o gravissime (Art. 590 bis c.p.)** → D'ufficio nelle ipotesi di circostanze aggravanti previste dall'Art. 590 bis c.p. (es. abuso di alcool o alterazione da uso di sostanze stupefacenti);
- **Sequestro di persona non aggravato (art. 605 c.p.)** → D'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;
- **Violenza privata (art. 610 c.p.)** → D'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero che ricorra l'aggravante speciale di cui all'Art. 610 comma 2 c.p.;
- **Violazione di domicilio (614 c.p.)** → D'ufficio in presenza delle circostanze aggravanti elencate, ovvero se il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità;

Reati divenuti procedibili a querela di parte:

- **Furto (Artt. 624 c.p.)** → D'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 *bis*) c.p.;
- **Turbativa violenta del possesso di cose immobili (Art. 626 c.p.)** → D'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità;
- **Danneggiamento (Art. 635 c.p.)** → D'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, secondo e terzo comma;
- **Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (Art. 659 c.p.)** → D'ufficio se il fatto ha ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;
- **Molestia o disturbo alle persone (Art. 660 c.p.)** → D'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Reati divenuti procedibili a querela di parte:



Diritto transitorio per i reati commessi prima del 30 dicembre 2022 (entrata in vigore del d.lgs. 150/2022) divenuti procedibili a querela di parte (Art.85 D.lgs. 150/2022)

- Onere della persona offesa di proporre eventualmente querela entro tre mesi dal 30 dicembre 2022, a prescindere dall'avvenuto, o meno, esercizio dell'azione penale;
- In caso di misura cautelare personale (non anche vincolo cautelare reale), l'autorità giudiziaria deve «informare» entro 20 giorni dal 30 dicembre 2022 la persona offesa del mutato regime di procedibilità per proporre eventualmente querela;
- Nelle more della proposizione della querela, possono essere compiuti atti urgenti;
- Per i delitti di cui agli artt. 609 *bis*, 612 *bis* e 612 *ter* c.p. si procede d'ufficio quando il fatto è commesso con un delitto divenuto perseguibile a querela.

Ampliamento causa estintiva del fatto di particolare tenuità *ex art. 131 bis c.p.*

- Applicazione per reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, a prescindere dal massimo edittale (primo comma);
- Attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato (primo comma);
- Esclusione per reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica e ad ulteriori reati di particolare gravità (secondo comma).

Persona offesa e querelante

- **Art. 153 bis c.p.p.** → **Domicilio del querelante:**

1. Obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio, anche dichiarando un indirizzo PEC;
2. Se vi è un difensore nominato, notifica da effettuarsi a quest'ultimo (anche in caso di richiesta art. 408 c.p.p.);
3. Se non vi è un difensore nominato, notifica da effettuarsi al domicilio digitale del querelante e, nei casi di mancata comunicazione o impedimento tecnico, al domicilio dichiarato o eletto;

- **Art. 90 c.p.p.** → **Facoltà (non obbligo) della persona offesa di dichiarare o eleggere domicilio, anche dichiarando un indirizzo PEC;**

- **Art. 90 bis comma 1 c.p.p.** → **Remissione tacita di querela in caso di:**

1. Mancata e ingiustificata comparizione della P.O./querelante all'udienza alla quale sia stata citata come testimone;
2. Partecipazione del querelante ad un programma di giustizia riparativa concluso con esito positivo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato;
3. Informazione alla vittima del reato di accedere a programmi di giustizia riparativa.

Parte civile

Formalità costituzione parte civile (Art. 78 c.p.p.)

- Tra i requisiti vi è «l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili»;
- Il difensore, munito di procura speciale, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione.

Termine per la costituzione di parte civile (Art. 79 c.p.p.)

Se vi è udienza preliminare



Prima che siano ultimati accertamenti relativi alla costituzione delle parti, a pena di decadenza

Se non vi è udienza preliminare




Fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 o dall'articolo 554 bis, comma 2 c.p.p.

Diritto transitorio (Art. 85 bis D.lgs. 150/2022)

Ultravigenza dell'art. 79 c.p.p. nella formulazione ante riforma per i procedimenti per i quali è stata già celebrata l'udienza preliminare

Notificazioni (Art. 148 e ss c.p.p.)

- **Art. 148 c.p.p.** → La notifica telematica è regola generale del procedimento notificatorio. Le notifiche «tradizionali» solo in via sussidiaria (casi previsti dalla legge, assenza o inidoneità del domicilio digitale del destinatario, impedimenti tecnici)



Notificazioni all'imputato

SE DETENUTO

Art. 156 c.p.p. → Consegna di copia cartacea alla persona, anche per le notifiche successive alla prima

SE NON DETENUTO

Art. 157 c.p.p. → Notifica di atto diverso dagli atti introduttivi di giudizio e decreto penale di condanna a soggetto mai avvisato ex art. 161 comma 01 c.p.p. (ossia senza aver avuto precedenti contatti con la P.G. o autorità giudiziaria) → Consegna di copia cartacea alla persona con avviso di comunicare domicilio digitale al difensore di fiducia o di ufficio, presso il quale saranno eseguite le successive notifiche (**Art. 157 bis c.p.p.**)


Art. 157 ter c.p.p. → Notifica di atto introduttivo di giudizio (Artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p.) e decreto penale di condanna → Notifica al domicilio eletto o dichiarato, compreso il domicilio digitale (PEC) ai sensi dell'art. 161 c.p.p.. Se questo manchi, notifica ai sensi dell'art. 157 c.p.p.

SE LATITANTE O EVASO

Art. 159 c.p.p. → Notifica di atto introduttivo di giudizio e decreto penale di condanna → Consegna di copia cartacea alla persona e, soltanto dopo l'infruttuosità del tentativo, notifica al difensore di fiducia o d'ufficio

Iscrizione notizia di reato (Art. 335 c.p.p.)

La notizia di reato viene iscritta nell'apposito registro se:



Art. 335 comma 1 bis c.p.p. → La notizia di reato viene soggettivizzata appena sussistono indizi a carico di una determinata persona

Art. 335 comma 1 ter c.p.p. → Il P.M. può indicare la data anteriore a partire dalla quale l'iscrizione deve intendersi effettuata se non vi ha provveduto tempestivamente (cd. «retrodatazione officiosa»)

Durata indagini (valida solo per i procedimenti iscritti successivamente al 30.12.2022)

Art. 405 comma 2 c.p.p.

1. Sei mesi per le contravvenzioni
2. Un anno e sei mesi per i procedimenti relativi ai delitti ex art. 407 comma 2 c.p.p.
3. Un anno in tutti gli altri casi

Art. 406 c.p.p.

Termini prorogabili di sei mesi una sola volta e solo quando «le indagini sono complesse»

Art. 407 bis c.p.p. – *Spatium deliberandi*

Il P.M. esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine ex art. 405 comma 2 c.p.p. o, se notificato avviso ex art. 415 bis c.p.p., entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415 bis comma 3 e 4 c.p.p. (termine di nove mesi nei casi di cui all'art. 407 comma 2 c.p.p.)

Durata indagini (valida solo per i procedimenti iscritti successivamente al 30.12.2022)

- Scaduto il termine di cui all'art. 407-*bis*, comma 2, il P.M. deve effettuare la discovery depositando in segreteria gli atti di indagine compiuti e notificando l'avviso di deposito.
- Se alla scadenza di tale termine il P.G. non riceve l'avviso di deposito e se non dispone l'avocazione, ordina con decreto al P.M. di notificarlo entro venti giorni a indagato e persona offesa.
- Se decorso un mese dalla notifica dell'avviso di discovery o dalla notifica al P.M. del decreto del P.G. non sono state assunte le determinazioni sull'azione penale, l'indagato e la persona offesa possono chiedere al GIP di ordinare al P.M. di assumere le determinazioni (si applica, in tal caso, la disciplina processuale descritta sub art. 415-*bis* c.p.p.).
- Il P.M. può presentare al P.G. richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di discovery nel caso dell'art. 415-*bis*, comma 5-*bis* c.p.p.:
 1. quando aveva chiesto una misura custodiale e il giudice non vi ha ancora provveduto o, pur avendo provveduto, la misura non è stata ancora eseguita. La previsione non si applica in caso di latitanza;
 2. in una serie di gravi ipotesi di pericolo per la vita, di sicurezza dello Stato, di pregiudizio alle indagini tassativamente indicate.


- Il P.G. può:
 1. accogliere la richiesta e differire il termine per un periodo non superiore a sei mesi (un anno per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. A, c.p.p.);
 2. non accoglierla e ordinare al P.M. di notificare l'avviso di discovery entro venti giorni.

Accertamento tempestività iscrizione notizia di reato (Art. 335 *quater* c.p.p.)

L'indagato/imputato può chiedere al giudice che procede, o nel corso delle indagini al GIP, di accertare la tempestività dell'iscrizione che lo riguarda, entro venti giorni dalla scoperta del ritardo, indicando, pena inammissibilità:

- Le ragioni della richiesta
- Gli atti procedurali da cui si desume il ritardo

La richiesta può essere presentata:



Attività del Pubblico Ministero

Art. 360 c.p.p. → L'indagato, la persona offesa, i difensori e i consulenti tecnici, **che lo richiedono**, possono essere autorizzati dal P.M. a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti tecnici non ripetibili.


Art. 362 comma 1 *quater* c.p.p. → La persona chiamata a rendere sommarie informazioni è avvisata di poter chiedere l'audioregistrazione della sua deposizione. Rimane salva l'indisponibilità contingente di strumenti tecnici.

Art. 370 c.p.p. → L'interrogatorio davanti al P.M. o delegato alla P.G. può svolgersi a distanza se difensore e indagato lo consentono, pur restando ferma la possibilità del P.M. di non procedere a distanza e delegare il P.M. presso il Tribunale del luogo dove si trova il soggetto da interrogare.

Art. 373 c.p.p. → Modalità di documentazione:

- Interrogatorio indagato
- Informazioni assunte dal P.M. nelle indagini per delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. A, c.p.p.
- Interrogatorio imputato in procedimento connesso

- Quando il dichiarante ne fa richiesta



Misure cautelari

Rapporto con giustizia riparativa (Art. 293 c.p.p.)

Ufficiale o Agente di P.G., che provvede ad eseguire il provvedimento, ha l'obbligo di informare l'indagato/imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Consapevolezza dell'indagine e della misura cautelare

(Artt. 295-296 c.p.p.)

- Se l'indagato, da sottoporre a misura, non è rintracciato, il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara lo stato di latitanza con decreto motivato, altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche.
- Il decreto di latitanza deve specificare che l'indagato abbia effettiva conoscenza della misura.

Interrogatorio di garanzia (Artt. 294 - 391 c.p.p.)

- Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza all'interrogatorio, anche in caso di udienza di convalida (In questo caso, registrazione audiovisiva).
- Videoregistrazione in tutti i casi. Se vi è contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, fonoregistrazione.

Durata e perdita di efficacia delle misure cautelari (Art. 300 c.p.p.)

La custodia cautelare si estingue, oltre per le cause «tradizionali», anche se è concessa con sentenza non esecutiva di condanna o di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. :

- Sanzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
- Pena pecuniaria sostitutiva;
- Detenzione domiciliare sostitutiva.

Sospensione termini di durata massima della custodia cautelare

Il termine di fase è sospeso (automaticamente) dalla lettura del dispositivo della sentenza fino alla data dell'udienza camerale fissata per la decisione sulla sostituzione della pena (MAX 60 GG).

Misure cautelari reali

Art. 316 c.p.p. → Il provvedimento cautelare di sequestro conservativo non può più essere emesso per garantire il pagamento «delle pene pecuniarie».

NO a pignoramento se il sequestro conservativo era disposto per il pagamento delle pene pecuniarie.

Art. 317 – Art. 578 comma 1 ter c.p.p. → In caso di devoluzione della decisione sulle questioni civili al giudice civile per improcedibilità dell'azione dovuta al superamento dei termini previsti per l'appello, il sequestro conservativo permane efficace fino all'intervenuto giudicato della sentenza civile.

Art. 420 quater comma 7 c.p.p. → I sequestri probatori, conservativi e preventivi, se emessi nei procedimenti contro irreperibili, sono destinati a perdere efficacia con l'irrevocabilità della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato

Processo penale telematico (PPT)

Art. 110 c.p.p. → La regola «generale» è la forma digitale dell'atto penale

Art. 110 comma 3 c.p.p. → Deroga alla forma digitale se l'atto, per sua natura o per specifiche esigenze processuali, non può essere redatto come documento informatico (Ad es. testamento olografo, mappe catastali, scritture private)

DEPOSITO TELEMATICO

Art. 111 bis c.p.p. → Obbligatorietà ed esclusività del deposito telematico di atti e documenti.

Art. 111 bis commi 3 e 4 c.p.p. → Deroga al deposito telematico se:

- L'atto non può essere redatto come documento informatico;
- Si tratta di atti che «le parti» compiono personalmente (per «parti» non si intendono difensori e P.M.)

TERMINI PER IL DEPOSITO TELEMATICO

Art. 172 commi 6 bis e 6 ter c.p.p. → Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile

MALFUNZIONAMENTO PORTALE TELEMATICO

Art. 175 bis c.p.p. ●

- Malfunzionamento «certificato» (Attestato da Ministero Giustizia)
- Malfunzionamento «non certificato» (Attestato da Dirigente locale)

È CONSENTITO IL DEPOSITO IN FORMATO ANALOGICO

Disciplina transitoria

(Art. 87 comma 6 bis e ss d.lgs. 150/22)

Atti per i quali si deve utilizzare il Portale Telematico in via esclusiva:

- Memorie, documenti, richieste ed istanza (Art. 415 bis comma 3 c.p.p.);
- Opposizione richiesta archiviazione (Art. 410 c.p.p.);
- Denuncia (Art. 333 c.p.p.)
- Querela (Art. 336 c.p.p.) e relativa procura speciale (Art. 122 c.p.p.);
- Nomina difensore (Art. 96 c.p.p.)
- Rinuncia o revoca del mandato difensivo (Art. 107 c.p.p.)

N.B. Il deposito si intende «eseguito» al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema. Il deposito si intende «tempestivo» ove eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza

Art. 87 comma 6 ter d.lgs. 150/22 → L'elenco degli atti da depositare attraverso il Portale Telematico in via esclusiva potrà essere integrato con successivi decreti del Ministero di Giustizia

- In caso di malfunzionamento «certificato» → Termine di scadenza prorogato di 24 ore dal ripristino del portale e l'autorità giudiziaria può disporre il deposito «cartaceo»
- In caso di malfunzionamento «non certificato» → Nessun accorgimento previsto. Si ritiene che l'autorità giudiziaria possa anche in questo disporre il deposito «cartaceo»

Disciplina transitoria (Art. 87 *bis* d.lgs. 150/22)

Deposito atti via pec

E' consentito il deposito via pec di tutti gli atti, documenti e istanze diversi da quelli per i quali è obbligatorio (Art. 87 comma 6 *bis* d.lgs. 150/22) o sarà obbligatorio (Art. 87 comma 6 *ter* d.lgs. 150/22) il deposito telematico

Continuità con la disciplina emergenziale pandemica (Art. 24 d.l. 137/20, conv. l. 176/20)

Il deposito tramite PEC può essere effettuato soltanto dai difensori («utenza professionale») e gli atti devono essere inviati agli indirizzi PEC dell'Ufficio Giudiziario destinatario, indicati con apposito provvedimento del Direttore della DGSIA.

L'atto deve essere in formato PDF e deve recare sottoscrizione digitale del difensore (PAdES/CADES), come da provvedimento del Direttore della DGSIA

N.B. In caso di deposito «fuori orario» di cancelleria nell'ultimo giorno utile, il deposito è valido ma vi è il rischio che l'ufficio di cancelleria comunichi un'eventuale irrivalenza di trasmissione solo successivamente al termine per il deposito.

DEPOSITO IMPUGNAZIONI VIA PEC

Gli atti di impugnazione non potranno essere più presentati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento

ULTRATTIVITA' ART. 582 C.P.P. nella formulazione ante riforma sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di regolamenti con cui si stabiliscono le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale e i relativi termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

Disciplina transitoria in sintesi

Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei suddetti provvedimenti continuano ad applicarsi, nel testo attuale, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-*bis*, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-*octies*, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4 c.p.p., nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 disp. att. c.p.p.

Le disposizioni di nuova introduzione (e in particolare gli artt. 111, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 111-*bis* e 111-*ter* c.p.p., ma anche gli artt. 122, comma 2-*bis*, 172, commi 6-*bis* e 6-*ter*, 175- *bis*, 386, comma 1-*ter*, 483, comma 1-*bis*, 582, comma 1-*bis* c.p.p.) si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra.

Udienza preliminare

Art. 416 c.p.p. comma 2 bis c.p.p. → Abrogato (Termine di 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari per il deposito della richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 589 comma 2 e 589 *bis* c.p.)

Art. 419 c.p.p. → L'avviso di fissazione dell'ud. prel. contiene (oltre a data, ora e luogo) la possibilità di celebrazione del processo in assenza, mediante l'indicazione degli artt. 420-*bis*, 420-*ter*, 420-*quater*, 420-*quinquies*, 420-*sexies* c.p.p.

Art. 420 comma 2 bis c.p.p. → Si procede in assenza solo dopo aver verificato la «*regolarità delle notificazioni*» e l'assenza di «*legittimo impedimento a comparire*» dell'imputato o del difensore (cd. «*scelta consapevole e volontaria*» di essere assente, cfr. Art. 420 *bis* comma 2 secondo periodo c.p.p.)

Udienza preliminare

Il processo in assenza dell'imputato

- **Art. 420 comma 2 ter c.p.p.** → L'imputato si ritiene presente, oltre nei casi «tradizionali», anche quando ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso a un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la scelta di un procedimento speciale.
- **Art. 420 bis c.p.p.** → «Assenza dell'imputato» quando egli non è presente e:
 1. è stato citato a comparire a mani proprie o con notifica avvenuta a mani di una persona espressamente delegata dall'imputato al ritiro dell'atto;
 2. ha espressamente rinunciato a comparire;
 3. sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420 *ter* c.p.p., ha rinunciato espressamente a farlo valere;
 4. il giudice ritiene altrimenti provato che l'imputato ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole;
 5. quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

Se non sussistono queste circostanze, il G.U.P. dovrà disporre ulteriori ricerche finalizzate alla notificazione a mezzo della P.G. dell'avviso di fissazione della medesima e del verbale d'udienza, dal quale risulta la data del rinvio. Nello stesso modo il giudice dovrà sempre provvedere laddove dovesse avvedersi, anche successivamente, di aver proceduto in assenza pur in difetto dei necessari presupposti indicati.

- Se, prima della decisione, l'imputato compare, il giudice revoca sempre, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza


Udienza preliminare

Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore

(Art. 420 *ter* c.p.p.)

L'impedimento dell'imputato viene in considerazione solo dopo che si è verificata la regolarità della notifica.

Impedimento dell'imputato in prima udienza



Rimedi per l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare (Art. 489 c.p.p.)

Dichiarazione di assenza dell'imputato in U.P. senza i presupposti ex art. 420 *bis* c.p.p.

Il giudice del dibattimento, anche d'ufficio, dichiara la **nullità** del decreto di rinvio a giudizio e **restituisce gli atti al G.U.P.**

N.B. Nullità sanata se:

1. L'imputato presente non la eccepisce, pur mantenendo la facoltà di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto;
2. L'imputato era nelle condizioni di comparire in U.P. L'imputato è rimesso in termini, malgrado la valutazione del giudice fosse in quel momento corretta in merito all'assenza, se mancava una effettiva conoscenza della pendenza del processo oppure l'imputato non ha potuto addurre in tempo un impedimento. Tuttavia, gli atti regolarmente compiuti in precedenza sono validi.

Udienza preliminare

Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato (Art. 420 *quater* c.p.p.)

- In caso di regolarità delle notificazioni e fuori dei casi previsti dagli artt. 420 *bis* e 420 *ter* c.p.p., se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.
- Con la pronuncia della sentenza si apre un periodo di ricerca del prosciolto, che è stato determinato nella misura del doppio dei termini stabiliti dall'art. 157 c.p. ai fini della prescrizione (la prescrizione del reato è sospesa in questo periodo).
- Decorso tale periodo, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata, ponendo fine alle ricerche. Per questo motivo, si prevede che la sentenza debba dare indicazione della data di prescrizione di ciascun reato.
- E' dato avviso all'imputato della data in cui si terrà l'udienza per la riapertura. Il destinatario, grazie alla notifica della sentenza, conosce, quindi, l'imputazione a suo carico, è informato dalla pendenza del processo, è informato che il procedimento riprenderà il suo corso ed è già messo nelle condizioni di sapere la data in cui il procedimento riprenderà.
- Per questo aspetto si è previsto che nella sentenza sia specificato che l'udienza per la prosecuzione del processo è da intendere sempre fissata:

1. il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se l'imputato è stato rintracciato nel primo semestre dell'anno;
2. il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se l'imputato è stato rintracciato nel secondo semestre dell'anno.

Atti urgenti (Art. 420 *quinquies* c.p.p.)

Mentre le ricerche sono in corso, il giudice che ha pronunciato la sentenza assume, a richiesta di parte, eventuali prove non rinviabili

Udienza preliminare

Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo

(Art. 420 *sexies* c.p.p.)

- Nel caso in cui la polizia giudiziaria rintracci il destinatario della sentenza, procederà alla notifica della stessa, fornendo ulteriori informazioni sulla riapertura del processo e dando avviso della data effettiva dell'udienza, individuata nei termini predetti.

Disciplina transitoria

- Le nuove disposizioni relative alla disciplina della sentenza di non luogo a procedere trovano applicazione quando il procedimento era già sospeso prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni e l'imputato non è stato ancora rintracciato. In questi procedimenti, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'art. 420 *quinquies* del codice di procedura penale vigente prima dell'entrata in vigore del decreto, il giudice provvederà ai sensi dell'articolo 420 *quater* del codice di procedura penale come modificato, con applicazione delle norme conseguenti;
- Nei procedimenti che proseguono con il "vecchio rito", si continuerà ad applicare anche la disposizione sostanziale di cui all'art. 159, primo comma n. 3 *bis* c.p. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, in relazione all'effetto sospensivo del corso della prescrizione conseguente alla sospensione del procedimento per effettuare le ricerche;
- Si è anche disciplinata l'ipotesi di quei procedimenti, aventi ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, che, pur proseguendo con il "vecchio rito", non godono del limite massimo della sospensione

della prescrizione previsto dal regime precedente, perché abrogato con la L. 134/2021 (entrata in vigore il 19 ottobre 2021);

- Per questi casi si fissa il limite massimo di durata della sospensione del corso della prescrizione oggi introdotto con il nuovo ultimo comma dell'art. 159;
- Identica previsione è stata estesa alle ipotesi di sospensione già disposta alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che, naturalmente, il procedimento abbia ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021.

Udienza preliminare

Costituzione parte civile

Art. 79 c.p.p. → Costituzione parte civile in udienza preliminare prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, a pena di decadenza

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER LA DECISIONE SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO

Art. 24 bis c.p.p. → Prima della conclusione dell'udienza preliminare, il GUP ha la facoltà di rimettere, anche d'ufficio, la questione concernente la competenza per territorio, alla Corte di Cassazione.

Il giudice pronuncia ordinanza con la quale rimette gli atti alla Corte di Cassazione insieme agli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori.


La Corte di Cassazione, se dichiara l'incompetenza del giudice precedente, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente; l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice rimettente, a quello competente – se diverso – nonché ai pubblici ministeri presso i medesimi giudici e alle parti private.

N.B. Art. 24 bis comma 6 c.p.p. → La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento

Udienza preliminare

Discussione (Art. 421 c.p.p.)

Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e prima di procedere alla discussione, il G.U.P., se rileva che la richiesta di rinvio a giudizio non presenta «*un'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge*», sentite le parti, invita il P.M. a riformulare l'imputazione.




Udienza preliminare

Attività di integrazione probatoria del giudice (Art. 422 c.p.p.)

- Nel caso in cui il giudice abbia disposto l'assunzione di una prova di cui appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere, è possibile disporre che l'esame si svolga a distanza se vi è una particolare disposizione di legge che lo prevede o se comunque le parti vi consentono.

Modifica dell'imputazione (Art. 423 c.p.p.)

- Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il P.M. modifica l'imputazione ma non è più tenuto alla contestazione all'imputato presente o al difensore se imputato assente (Abrogazione art. 423 comma 1 secondo periodo c.p.p.)
- Se emerge che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicate nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il G.U.P. invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni.



Udienza preliminare

Sentenza di non luogo a procedere (Art. 425 c.p.p.)

Oltre ai casi «tradizionali» di cui all'art. 425 comma 1 c.p.p., il G.U.P. pronuncia sentenza n.l.p. anche **«quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna»** (Art. 425 comma 3 c.p.p.) [Sostituisce la formula antecedente *«quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio»*].

Impugnazione della sentenza n.l.p. (Art. 428 c.p.p.)

Sono inappellabili le sentenze n.l.p. relative ai reati puniti con *«la sola pena pecuniaria o con pena alternativa»* (delitti e contravvenzioni).

Decreto che dispone il giudizio (Art. 429 c.p.p.)


Il decreto che dispone il giudizio deve contenere anche:

1. L'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (Art. 429 lett. d-bis c.p.p.);
2. L'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento (Art. 429 lett. f) c.p.p.)

N.B. L'art. 429 comma 4 c.p.p. è soppresso e dunque il decreto che dispone il giudizio non sarà più notificato all'imputato assente o, comunque, non presente al momento della lettura del provvedimento. D'altronde, la verifica dell'assenza in sede di dibattimento è compiuta solo nei casi in cui manca l'udienza preliminare.

Citazione diretta ed udienza predibattimentale


- **Art. 550 comma 2 c.p.p.** → ampliamento del novero dei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio;
- **Art. 552 comma 3 c.p.p.** → a pena di nullità il decreto deve essere notificato 60 giorni prima dell'udienza predibattimentale;
- **Art. 554 bis c.p.p.** → **UDIENZA PREDIBATTIMENTALE**



Art. 554 ter c.p.p. provvedimenti del giudice

Sentenza di non luogo a procedere:

- Quando sussiste una causa estintiva del reato;
- Quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;




Art. 554 quater c.p.p. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

Art. 554 quinquies c.p.p. → Revoca della sentenza di non luogo a procedere

Seguono le disposizioni di cui agli artt. 428 e 434 c.p.p.

Dibattimento

- **Art. 477 comma 1 c.p.p.** → il giudice, assicurando celerità e concentrazione, calendarizza udienza indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere;
- **Art. 489 c.p.p.** → l'imputato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di legge, deve eccepire la nullità del decreto di rinvio a giudizio, che resta sanata in mancanza, salva la facoltà di essere rimesso in termini per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le facoltà dalle quali sia decaduto;
- **Art. 493 comma 1 c.p.p.** → le parti devono illustrare l'ammissibilità delle prove richieste;
- **Art. 495 comma 4 ter c.p.p.** → in caso di mutamento del giudice la rinnovazione può essere disposta se




- **Art. 496 comma 2 bis c.p.p.** → con il consenso delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private può svolgersi a distanza;
- **Art. 501 comma 1 bis c.p.p.** → sette giorni prima dell'udienza il perito autorizzato deposita in cancelleria la propria relazione scritta; entro lo stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente;
- **Art. 510 c.p.p.** → l'esame viene documentato anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva indisponibilità, con trascrizione disposta solo se richiesta dalle parti;
- **Art. 520 comma 1 c.p.p.** → a seguito di nuove contestazioni il verbale deve essere notificato all'imputato, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di riti alternativi, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove;
- **Art. 545 bis c.p.p.** → quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive, da avviso alle parti.

RITI ALTERNATIVI

Giudizio Abbreviato ex art.438 c.p.p.

- **Comma 5** → integrazione probatoria viene disposta dal giudice se



- **Comma 6 ter** → la richiesta può essere **riproposta** dall'imputato prima dell'apertura del dibattimento, se dichiarata inammissibile o rigettata in sede di udienza preliminare;

Art. 442 comma 2 bis c.p.p.




Patteggiamento ex art. 444 c.p.p.


Art. 444 comma 1 c.p.p. consente all'imputato e PM di chiedere:

- di concordare pena sostitutiva;
- di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata;
- di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato;

Art. 445 comma 1 bis c.p.p.
la sentenza di patteggiamento



Giudizio immediato ex art. 453 c.p.p.



Procedimento per decreto ex art. 459 c.p.p

- La pena detentiva può essere sostituita con lavoro di pubblica utilità

Comma 1 bis



Prima dell'azione penale presentando il programma di trattamento UEPE

Comma 1 ter




Entro 15 giorni dalla notifica del decreto, con istanza senza opposizione, presentando il programma di trattamento UEPE entro 60 gg

- **Comma 5** → Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione

Messa alla prova ex art. 464 bis c.p.p.

- **Comma 1** → in udienza, anche su proposta del PM con termine di 20 gg per l'imputato per presentare la richiesta;
- **Comma 2** → può essere proposta



Art. 464 ter c.p.p. → anche con avviso 415 bis il PM può proporre sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire.

Le pene sostitutive di pene detentive brevi

Tipologie di pene sostitutive di pene detentive brevi

(Art. 20 bis c.p. e art. 53 L. 689/81)

Il giudice della cognizione potrà irrogare, con sentenza di condanna o di applicazione della pena:

- la **semilibertà sostitutiva** e la **detenzione domiciliare sostitutiva** in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a **quattro anni**;
- il **lavoro di pubblica utilità sostitutivo** in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a **tre anni** (per qualsiasi reato);
- la **pena pecuniaria sostitutiva** in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a **un anno**

Art. 53 ultimo comma L.689/81 → Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si deve tenere conto degli **aumenti determinati ai sensi dell'art. 81 c.p. per concorso formale di reati e continuazione**

Art. 56 ter L. 689/81 → Prescrizioni comuni alle pene sostitutive (Es. divieto di tenere armi, di frequentare pregiudicati e persone sottoposte a misure di sicurezza, l'obbligo di dimora in un determinato territorio (di regola regionale), il ritiro del passaporto e la sospensione della validità all'espatrio di ogni altro documento equipollente, eventualmente il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

Le pene sostitutive di pene detentive brevi

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva (Art. 55 e 56 L. 689/81)

SEMILIBERTÀ SOSTITUTIVA:

- Obbligo di permanenza di almeno otto ore in istituto di pena;
- Impegno del condannato in attività risocializzanti (studio, lavoro, formazione, ecc...), secondo un programma concordato con l'UEPE, per il tempo restante della giornata.

DETEZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA:

- Obbligo di permanenza nel luogo di privata dimora o in luogo di cura, comunità o casa famiglia, per non meno di dodici ore al giorno, tenuto conto delle esigenze familiari, di studio, formazione, lavoro e salute;
- Facoltà di allontanarsi dal domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle indispensabili esigenze di vita e di salute;
- Procedure di controllo con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, qualora ritenuti dal giudice necessari per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa
- **Art. 67 L. 689/81** → Divieto di applicazione delle misure alternative ai condannati con pene sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 47 comma 3 *ter* L. Ord. Pen., che prevede che con l'applicazione della semidetenzione o semilibertà sostitutive non vi sarà possibilità di chiedere l'affidamento in prova se non nei casi in cui il condannato *“dopo l'espiazione di almeno metà della pena, abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla rieducazione del condannato e assicuri comunque la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”*.

Le pene sostitutive di pene detentive brevi

I lavori di pubblica utilità (Art. 56 bis L. 689/81)

- «Prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato»;
- Il lavoro deve essere svolto “di regola” nella regione in cui risiede il condannato;
- La prestazione deve consistere in non meno di sei e non più di quindici ore di lavoro settimanale. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore, non eccedente le otto ore giornaliere;
- Un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro;
- La prestazione lavorativa non deve pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato;
- In caso di risarcimento del danno o di eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, è prevista la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria.
- **Art. 593 c.p.p.** → Non appellabilità delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, che sono quindi soltanto ricorribili per Cassazione.

Le pene sostitutive di pene detentive brevi

Pena pecuniaria sostitutiva (Art. 56 quater L. 689/81)

- Disponibilità, da parte del giudice, di informazioni circa le «condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare»
- L'ammontare è determinato dal giudice individuando il valore giornaliero e moltiplicandolo per i giorni di pena detentiva;
- Valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.
- Possibilità di pagamento rateale prevista dall'art. 133 *ter* c.p. (da 3 a 30 rate mensili comunque non inferiori a 15 euro) salva la possibilità di estinguere la pena, in ogni momento, mediante un unico pagamento.

Criteri di scelta della pena sostitutiva, onere di motivazione e dispositivo (Art. 58 e 61 L. 689/81)

- Potere discrezionale del giudice, che individua la pena sostitutiva più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato, con il minor sacrificio della libertà personale
- Onere di motivare la scelta del tipo e delle modalità applicative della pena sostitutiva. In particolare, quando la misura sostituisce una pena nel limite dei tre anni o di un anno, l'applicazione della semilibertà o della detenzione domiciliare deve essere motivata, indicando le ragioni per cui non sono idonei, nel caso concreto, rispettivamente i lavori di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

- Il giudice, nel dispositivo della sentenza o del decreto penale, deve indicare la specie e la durata sia della pena sostituita, sia della pena sostitutiva ovvero, nel caso della pena sostitutiva pecuniaria, il suo ammontare

Le pene sostitutive di pene detentive brevi

Situazioni soggettive ostative all'applicazione delle pene sostitutive (Art. 59 *quater* L. 689/81)

Divieto di applicazione di una pena sostitutiva per chi:

1. ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della pena sostitutiva, effettuata per i motivi contemplati dall'articolo 66 della L. n. 689/81 o ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive. In tali casi è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;
2. non abbia proceduto al pagamento di una pena pecuniaria, anche sostitutiva, nei precedenti cinque anni. In tal caso sono comunque salvi i casi di conversione per insolvibilità del condannato disciplinati dagli articoli 71 e 103 L. 689/81;
3. sia sottoposto a misura di sicurezza personale, salvi i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;
4. sia imputato di uno dei reati per i quali non è consentita l'applicazione dei benefici penitenziari (art. 4 *bis* L. 354 del 1975), salvo il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 323-*bis* c.p.

Sospensione condizionale della pena e non menzione


(Art. 61 *bis* L.689/81)

Alla pena sostitutiva non è applicabile la sospensione condizionale della pena, ma può essere concessa la non menzione (art. 175 c.p.)

Le pene sostitutive di pene detentive brevi

Condanna a pena sostitutiva (Art. 545 *bis* c.p.p.)

Il giudice della cognizione può sostituire la pena irrogata con pena sostitutiva



Le pene sostitutive di pene detentive brevi

Esecuzione e modificabilità delle pene sostitutive

(Artt. 62 -64, 71 L. 689/81)

- L'esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare è curata dal magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato, a seguito della trasmissione della sentenza a cura del Pubblico Ministero. Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell'articolo 678, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, e, previa verifica dell'attualità delle prescrizioni ed entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza, provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena;
- L'UEPE è tenuto a relazionare periodicamente il giudice che ha applicato la pena sostitutiva e, all'esito dei lavori, quest'ultimo dovrà dichiarare eseguita la pena, estinto ogni altro effetto penale (ad eccezione delle pene accessorie perpetue) e revocare la confisca ex art. 56 *bis* L. 689/81;
- Competenza del magistrato di sorveglianza in relazione alla modifica delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare. Competenza del giudice che ha applicato la pena sostitutiva, invece, in relazione alla modifica dei lavori di pubblica utilità.

Vicende accidentali (Artt. 62 -64, 71 L. 689/81)

- Revoca delle sanzioni sostitutive, disposta dal giudice che ha applicato i lavori di pubblica utilità o dal magistrato di sorveglianza, in caso di mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero di violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad

essa inerenti, con conversione della parte residua nella pena sostituita o in pena sostitutiva più grave.

- Il mancato pagamento della pena pecuniaria determina la conversione della stessa in semilibertà o semidetenzione sostitutiva, salvo l'inadempimento sia dovuto alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, con conseguente conversione- in questo caso- della pena pecuniaria in lavori di pubblica utilità o di detenzione domiciliare sostitutiva;
- Responsabilità penale, ai sensi dell'art. 385 c.p., del condannato alla semilibertà e alla detenzione domiciliare, che si allontani dall'istituto di pena o dal domicilio per più di 12 ore senza giustificato motivo. Analogamente, la mancata presentazione presso il luogo di svolgimento dei lavori di pubblica utilità ovvero il suo abbandono integra il reato di cui all'art. 56 D. Lgs. 274/2000, punito con la reclusione fino ad un anno.

Impugnazioni

Non sono appellabili:

- Sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa;
- Sentenze di condanna qualora sia stata applicata la sola pena dell'ammenda o la nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Viene parimenti esclusa la rinnovazione dell'istruzione finalizzata alla rivalutazione della prova dichiarativa nei casi di giudizio abbreviato in cui non vi sia stata integrazione probatoria.

Effetti della dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'articolo 344-bis c.p.p.

Impugnazione per i soli interessi civili (Art. 573 c.p.p.)

Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili il giudice dell'impugnazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinvia per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado. Sono utilizzabili le prove acquisite nel processo penale (art. 578 comma 1 *bis* c.p.p.) e il sequestro conservativo mantiene i propri effetti (art. 578 comma 1 *ter* c.p.p.)

Impugnazioni

Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

(Art. 578 comma 1 *bis* c.p.p.)

Condanna alle restituzioni o al risarcimento a favore della parte civile

Il giudice dell'impugnazione rinvia per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado (utilizzabili le prove acquisite nel processo penale) (art. 578 comma 1 *bis* c.p.p.) e il sequestro conservativo mantiene i propri effetti (art. 578 comma 1 *ter* c.p.p.)

Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (Art. 578 *ter* c.p.p.)

- Anche se l'azione penale è dichiarata improcedibile, è disposta comunque la confisca obbligatoria;
- Se vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (il sequestro cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza non è disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

Impugnazioni

Forma, modalità e termini di presentazione dell'impugnazione

Art. 581 comma 1 c.p.p. → L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione (art. 581 comma 1 c.p.p.);

Art. 581 comma 1 ter c.p.p. → Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 comma 1 ter c.p.p.);

Art. 581 comma 1 quater c.p.p. → Per l'imputato giudicato in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio;

Artt. 111 bis - 582 c.p.p. → Deposito telematico obbligatorio per i difensori; le parti private possono presentarlo in forma analogica personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. ABROGAZIONE ARTT. 582 COMMA 2 E 583 C.P.P.;

Art. 585 c.p.p. → I termini di impugnazione sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza;

Art. 603 comma 3 bis c.p.p. → Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado (dibattimento o abbreviato con integrazione probatoria)

Art. 604 commi 5 ter e 5 quater c.p.p. → Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 303 comma 3-ter anche quando l'imputato ne fa richiesta ai sensi dell'art. 604 commi 5 ter e 5 quater c.p.p. (rimessione in termini per assoluta impossibilità di comparire e mancata effettiva, incolpevole conoscenza del processo). Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3 c.p.p. (imputato latitante o volontariamente sottrattosi alla conoscenza del processo), la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell'articolo 190 bis c.p.p. (fatti/circostanze diversi o comunque necessario per specifiche esigenze).

Impugnazioni

Trattazione del giudizio di appello

Udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti

(art. 598 *bis* c.p.p.)

La camera di consiglio senza la partecipazione delle parti rappresenta il rito ordinario.

Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.

Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è immediatamente depositato in cancelleria ed equivale alla lettura.

Il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'art. 545 c.p.p.

Udienza in camera di consiglio con partecipazione delle parti

(art. 598 *bis* .p.p.)

Comma 2 → L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore;

Comma 3 → La Corte può disporre d'ufficio di procedere con la partecipazione delle parti, per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame;

Comma 4 → In ogni caso, la partecipazione è prevista quando la Corte ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'art. 603 comma 5 c.p.p.

Art. 602 c.p.p. → Udienza pubblica, salvo che l'appello abbia ad oggetto sentenza pronunciata in abbreviato o quando abbia esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, giudizio di comparazione fra circostanze, applicabilità circostanze generiche, sanzioni sostitutive, sospensione della pena o non menzione (Forma ex art. 127 c.p.p.)

Impugnazioni

Assenza dell'imputato (art. 604 c.p.p.)

Comma 5 bis → Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 *bis*, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La nullità è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata;

Comma 5 ter → Fuori dai casi previsti dal comma 5 *bis*, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

1. se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;
2. se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420 *bis*, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;

Comma 5 quater → Nei casi di cui al comma 5 *ter*, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato

è decaduto, salvo che questi chieda l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ovvero l'oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta l'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte.

Impugnazioni

Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello

(art. 599 *bis* c.p.p.)

Prima della camera di consiglio della Corte d'appello, le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza.

Quando l'udienza si celebra senza la partecipazione delle parti e la Corte non ritiene di accogliere la richiesta concordata tra le parti, la Corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'art. 127 c.p.p.

Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.

Quando si procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la Corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo.

Impugnazioni

Atti preliminari al giudizio (Art. 601 c.p.p.)

Il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 587 c.p.p. (Estensione dell'impugnazione)

Quando la Corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'art. 127 c.p.p.

Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lettere a), d *bis*), f), g) c.p.p. nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto.

Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore.

Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori (96 ss.).

Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429 comma 1 lett. f) c.p.p.

Impugnazioni

Ricorso per Cassazione

Art. 611 c.p.p. → La trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avviene con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata.

Le parti possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:

1. sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 c.p.p.;
2. sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'art. 598 *bis* c.p.p., salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

Le richieste sono irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza.

Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la Corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'art. 127 c.p.p.

Art. 611 comma 1 quater e 1 quinquies c.p.p. → La Corte di Cassazione, per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, può disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata.

Art. 611 comma 2 sexies c.p.p. → Ove la Corte di Cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instaura preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza.

Impugnazioni

Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Art. 628 bis c.p.p.)

Soggetto legittimato alla richiesta alla Corte di Cassazione: il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza che ha proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione;

Presupposto: la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'art. 37 della CEDU a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato;

Oggetto domanda: revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte EDU.

La Corte accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte Europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente.

In caso di accoglimento la Corte assume i provvedimenti necessari a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, anche disponendo la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi.

Impugnazioni

Rescissione del giudicato (Art. 629 *bis* c.p.p.)

Presupposto: non è possibile attivare il rimedio per l'esecuzione delle decisioni della CEDU (art. 628 *bis* c.p.p.);

Soggetto legittimato alla richiesta alla Corte di Appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento: il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che:

1. sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420 *bis* c.p.p..
2. e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.

La corte di appello provvede ai sensi dell'art. 127 c.p.p. e se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.

Si applicano gli articoli 635 c.p.p. (sospensione esecuzione pena o misura di sicurezza) e 640 c.p.p. (ricorribilità in cassazione) in tema di revisione.

Impugnazioni

Diritto transitorio

Gli artt. 111-*bis* e 582, comma 1-*bis*, c.p.p. (deposito telematico) si applicheranno a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti (da pubblicare comunque entro il 31.12.2023) che dovranno definire le regole tecniche riguardanti le modalità telematiche di deposito ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3;

Fino a quella data, ULTRATTIVITA' artt. 582 comma 1 e 585 comma 4 c.p.p., nonché dell'art. 164 disp. att. c.p.p. nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore della riforma

Entro tali termini, sarà ancora possibile presentare l'atto di impugnazione da parte delle sole parti private davanti ad un agente consolare (deposito a mezzo PEC per il difensore), che provvederà a trasmettere l'atto immediatamente alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del d. lgs. n. 150/2022, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, proroga del regime di presentazione a mezzo PEC degli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli che si possono presentare solo a mezzo portale del processo penale telematico.

Per le impugnazioni proposte entro il 30.6.2023 continuano ad applicarsi il regime dettato dalla legislazione emergenziale pandemica (di cui all'art. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'art. 23-*bis*, commi 1, e, 3,

4 e 7 del d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020)


Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30.6.2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

Se l'appello è presentato dopo il 30.06.2023, piena applicazione delle disposizioni sul giudizio di appello riformato.


Giustizia riparativa

Art. 42 d.lgs. 150/2022 **giustizia riparativa** → si intende quel programma che consente alla vittima del reato (lett. b) ed alla persona indicata come autore dell'offesa (lett. c) di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore;


Art. 43 d.lgs. 150/2022 **obiettivo del programma** → riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità;



- Art. 44 d.lgs. 150/2022 **accesso al programma** → per tutte le fattispecie di reato senza preclusioni ed in ogni stato e grado;



- L'invio viene disposto dal giudice con ordinanza



Giudice competente: seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l'invio sono adottati dal G.I.P. finché il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al Giudice. Dopo la pronuncia della sentenza, è competente il giudice che ha emesso la sentenza, finché non vi è la trasmissione del fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 590 c.p.p. Durante la pendenza del giudizio davanti alla Corte di Cassazione, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;

Art. 58 Valutazione

- Terminato il programma il giudice acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore che contiene l'esito riparativo raggiunto. In tal caso il giudice lo valuta anche ai fini dell'art. 133 c.p. e, segnatamente:
 1. come circostanza attenuante della pena ex art. 62, comma primo, n. 6 c.p.;
 2. ai fini della sospensione condizionale della pena ex art. 163, ult. comma c.p.;
 3. come remissione tacita della querela ex art. 152 c.p.

- In caso contrario il mediatore comunica all'autorità giudiziaria procedente la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo e non produce effetti pregiudizievoli per l'autore.
4. Verificare disponibilità alla remissione di querela;
 5. Invitare il PM a riformulare l'imputazione oppure dichiararne la nullità se non vi provvede;
 6. Invitare il PM a modificare l'imputazione, confluita nel verbale che deve essere notificato inserita nel verbale di udienza notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza;
 7. Valutare competenza del giudice seguito modifica imputazione;

Garanzie dei programmi di giustizia riparativa

- **Art. 47 Diritto all'informazione** → La persona autore dell'offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo da parte dell'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale, in una lingua comprensibile e in modo adeguato all'età e alle capacità degli stessi, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili;
- **Art. 48 Consenso alla partecipazione** → Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta ed è sempre revocabile;

Doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti

- **Art. 50 Doveri di riservatezza** → I mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attività e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite;
- **Art. 51 Inutilizzabilità** → Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena;
- **Art. 52 Tutela del segreto** → Il mediatore non può essere obbligato a deporre davanti all'autorità giudiziaria sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attività svolta, nonché sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato;

Indice

Pag. 3	Nota dell'Autore
Pag. 5	Reati divenuti procedibili a querela di parte
Pag. 8	Diritto transitorio per i reati commessi prima del 30 dicembre 2022 (entrata in vigore del d.lgs. 150/2022) divenuti procedibili a querela di parte (Art.85 D.lgs. 150/2022)
Pag. 9	Ampliamento causa estintiva del fatto di particolare tenuità ex art. 131 <i>bis</i> c.p.
Pag. 10	Persona offesa e querelante
Pag. 11	Parte civile
Pag. 12	Notificazioni (Art. 148 e ss c.p.p.)
Pag. 13	Notificazioni all'imputato
Pag. 14	Iscrizione notizia di reato (Art. 335 c.p.p.)
Pag. 15	Durata indagini (valida solo per i procedimenti iscritti successivamente al 30.12.2022)
Pag. 18	Accertamento tempestività iscrizione notizia di reato (Art. 335 <i>quater</i> c.p.p.)
Pag. 19	Attività del Pubblico Ministero
Pag. 20	Misure cautelari
Pag. 21	Misure cautelari reali
Pag. 22	Processo penale telematico (PPT)
Pag. 23	Disciplina transitoria
Pag. 26	Udienza preliminare

Pag. 37	Citazione diretta ed udienza predibattimentale
Pag. 38	Art. 554 <i>ter</i> c.p.p. provvedimenti del giudice
Pag. 39	Art. 554 <i>quater</i> c.p.p. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
Pag. 40	Dibattimento
Pag. 42	Riti Alternativi - Giudizio Abbreviato ex art.438 c.p.p.
Pag. 43	Patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
Pag. 44	Giudizio immediato ex art. 453 c.p.p.
Pag. 45	Procedimento per decreto ex art. 459 c.p.p.
Pag. 46	Messa alla prova art. 464 <i>bis</i> c.p.p.
Pag. 47	Le pene sostitutive di pene detentive brevi
Pag. 56	Impugnazioni
Pag. 73	Giustizia riparativa
Pag. 76	Garanzie dei programmi di giustizia riparativa
Pag. 77	Doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti

Grafica e impaginazione
Ermanno Villari
ermannovillari@gmail.com

*Finito di stampare
nel mese di Febbraio 2023*